

XVI legislatura

A.S. 1083:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante
disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili
con le autonomie locali"**

Ottobre 2008
n. 17



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 4 (Proroga di termini).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5 (Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 6 (Disposizioni finanziarie e finali).....</i>	<i>14</i>

Articolo 1

(Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari)

Il comma 1, modificando il comma 2 dell'articolo 4 del decreto - legge n. 159 del 2007, introduce la possibilità che il Consiglio dei ministri nomini uno o più sub commissari da affiancare al commissario *ad acta* che la legislazione previgente già prevedeva per le regioni inadempienti rispetto agli adempimenti stabiliti dai piani di rientro. Gli oneri connessi alla gestione commissariale sono a carico della Regione interessata.

Il comma 2 prevede che, in presenza di determinate situazioni di emergenza, suscettibili di determinare gravi ripercussioni di sistema, possa essere autorizzata - attraverso una deliberazione del Consiglio dei ministri - l'erogazione, totale o parziale, delle risorse finanziarie spettanti alla regione e condizionate alla verifica positiva degli adempimenti.

Il comma 3 specifica che le somme di cui al comma precedente si intendono erogate a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro della dimensione finanziaria stabilita dallo stesso.

Il comma 4 è volto a sopprimere la disposizione che prevedeva la trasformazione in Fondazione IRCCS dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova ed a confermare l'attuale disciplina del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Il comma 5 prevede, con riferimento alla copertura relativa all'abolizione del ticket di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di assistenza specialistica disposta dall'articolo 61, comma 19, del decreto - legge, n. 112 del 2008, l'incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009 per 434 mln in luogo; contestualmente, viene stabilito che le misure di contenimento della spesa a carico delle regioni, indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61, abbiano luogo dal 2010, invece che dal 2009, come era previsto dalla legislazione previgente.

La RT afferma che dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, si specifica che le somme delle quali può essere autorizzata l'anticipazione costituiscono risorse già previste dalla legislazione vigente nell'ambito del finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, del fondo transitorio di accompagnamento per le regioni sottoposte ai piani di rientro e del concorso statale al ripiano dei disavanzi sanitari.

L'onere derivante dal comma 5 è individuato in 434 mln per l'anno 2009 e risulta coperto attraverso l'articolo 6.

Al riguardo, atteso che la norma di cui al comma 1 sembra volta a facilitare il processo di correzione dei disavanzi contenuti nei piani di rientro, non vi sono osservazioni da formulare, salvo verificare gli eventuali oneri - esplicitamente posti a carico delle Regioni -, ma comunque tali da presentarsi come di scarsa entità,

connessi alla nomina dei sub commissari in aggiunta al Commissario *ad acta*.

Con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 3 si chiede una conferma rispetto ad eventuali effetti in termini di cassa potenzialmente derivanti dall'introduzione della possibilità di anticipare, del tutto o in parte, le risorse la cui attribuzione è subordinata alla verifica positiva del piano di rientro.

Per quanto riguarda il comma 5, esso reca un onere la cui copertura è contenuta nel successivo articolo 6 del provvedimento in esame. In merito alla quantificazione di tale onere, si ricorda che l'allegato 7 relativo al decreto - legge n. 112 del 2008 associava il risparmio di 434 mln ad una serie di disposizioni contenute nell'articolo 61 in riferimento ai commi 14 (in ragione di 7 mln per il 2009) e 16 (in ragione di 70 mln per il 2009), come evidenziato dalla tabella riportata di seguito, nonché 20 e 21.

DL 112, articolo 61	2009
	(mln)
Comma 14 - Riduzione indennità (al netto degli effetti indotti)	7
Comma 16 - Riduzione oneri organismi politici e apparati amministrativi regionali (al netto degli effetti indotti)	70
Comma 20, lettera b), punto 2 e comma 21 - Misure di razionalizzazione	357
Totale	434

Alle disposizioni dei commi 20 e 21 il citato Allegato 7 attribuiva un risparmio di 357 mln; conseguentemente, tale importo dovrebbe essere sufficiente a compensare la mancata attivazione delle

relative misure nell'anno 2009; i risparmi attribuiti sia al comma 14 (relativo alla riduzione delle indennità di direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi) che al comma 16 (riguardante la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi) dovrebbero, viceversa, rimanere operanti.

Sul punto, appare opportuno acquisire un chiarimento.

Articolo 2

(Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali)

I commi da 1 a 5 ripropongono sostanzialmente per l'anno 2008 le disposizioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, già previste per l'anno 2007 dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 81 del 2007, attraverso accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali.

In particolare il comma 1 estende anche all'anno 2008 l'efficacia delle certificazioni prodotte dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008 (decreto che si riferiva alle certificazioni relative all'anno 2007).

In deroga all'articolo 179 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), il comma 2 prevede anche per l'anno 2008 l'accertamento convenzionale del maggior introito ICI pari alla detrazione effettuata per ciascun ente, disponendo che tali accertamenti vengono compensati progressivamente con gli importi

realmente incassati. Il comma 4 stabilisce che gli eventuali residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione; il comma 5 prevede che, ai fini del patto di stabilità interno, gli accertamenti convenzionali si presumono già riscossi nell'esercizio di competenza.

Il comma 6 stabilisce che le certificazioni di cui all'articolo 77-*bis*, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, volte ad attestare il minor gettito derivante ai comuni dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, debbano essere sottoscritte dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione del comune interessato; il comma 7 prevede che tale certificazione sia sottoposta al vaglio della Corte dei conti per la verifica della veridicità.

Il comma 8 dispone che, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali siano stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 mln a titolo di regolazione contabile pregressa. La relazione illustrativa afferma che si tratta "sostanzialmente" del ristoro delle minori entrate per ICI; tale specificazione non risulta tuttavia esplicitata nel testo normativo, né viene ripresa dalla RT.

La RT afferma che i primi sette commi dell'articolo in esame non comportano oneri.

Al comma 8 è invece associato un onere predeterminato, pari a 260 mln, limitatamente all'anno 2008; tale onere viene coperto attraverso riduzione del Fas, meglio specificata nel successivo articolo 6.

Al riguardo, si sottolinea che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 intendono salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti locali - analogamente alle misure adottate per il 2007 attraverso le norme contenute nel decreto-legge n. 81 del 2007, commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 - in considerazione della differenza tra i dati certificati sul maggior gettito ICI derivante ai comuni dalle modifiche alla tassazione di talune fattispecie imponibili (in particolare ex-fabbricati rurali) introdotte dall'articolo 2 (commi 33 - 46) del decreto-legge n. 262 del 2006 ed i tagli complessivamente disposti dal Ministero dell'interno in relazione ai trasferimenti ordinari.

In sostanza, il combinato disposto dei commi in esame permette un'iscrizione contabile di maggior gettito teorico (nel bilancio degli enti locali viene iscritto un accertamento convenzionale da compensare progressivamente), che rileva però ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, ai cui fini l'ammontare del maggiore gettito viene totalmente acquisito nell'anno di competenza.

Tale meccanismo contabile, oltre a suscitare una riflessione con riferimento alla trasparenza della registrazione dei flussi finanziari in questione, sembra determinare effetti negativi sul conto della P.A.

relativamente all'anno 2008, come già segnalato in relazione alle citate norme del decreto-legge n. 81 del 2007¹.

Ciò comporta l'eventualità di effetti negativi sull'indebitamento netto per la parte di spesa coperta da entrate convenzionali; in merito, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento.

Si rileva che la norma contenuta nel comma 4 presenta una rilevante differenza rispetto a quella analoga contenuta nel decreto-legge n. 81 con riferimento al 2007; allora era infatti previsto che gli importi residui convenzionalmente accertati affluissero tra i fondi vincolati, mentre la disposizione attuale non fa cenno a tale obbligo. Ciò significa che i Comuni hanno la facoltà di impegnare le somme accertate convenzionalmente; in particolare, in base all'articolo 187 del TUEL, i fondi non vincolati possono essere utilizzati per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura di debiti fuori bilancio, per la salvaguardia di equilibri di bilancio e per il finanziamento di spese di investimento.

Per quanto riguarda il comma 8, si rileva che la norma che autorizza l'assegnazione ai comuni di un importo di 260 mln si limita a definirne genericamente la natura di regolazione contabile pregressa; unicamente la relazione illustrativa afferma che tale regolazione risulta "sostanzialmente" finalizzata al ristoro delle minori entrate per ICI.

¹ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Servizio del bilancio, XV legislatura, Nota di lettura n. 49, pagg. 22 e 23.

In proposito, nel caso si confermi che la regolazione debitoria in oggetto sia da collegare all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale disposta dal decreto-legge n. 93 del 2008, si ricorda che la RT allegata a tale provvedimento quantificava la perdita complessiva derivante dall'esenzione in parola in 2.665 mln, mentre l'ANCI, nel corso del dibattito sul medesimo decreto-legge, aveva indicato una stima del gettito ICI per la prima casa pari a 3,2 mld².

Si rinvia al riguardo alla Nota di lettura sull'A.S. 866, di conversione in legge del decreto-legge n. 93³. Dall'analisi dei dati contenuti nei Conti consuntivi di bilancio inviati dai Comuni al Ministero dell'interno e concernenti l'anno 2006⁴, risultavano significative divergenze di importo rispetto alle stime di cui alla RT: in particolare, il gettito ICI riferito alle abitazioni principali ammontava a 3.738 mln con riguardo agli accertamenti e a 3.357 mln a livello di riscossioni, delle quali 2.622 mln in conto competenza e 915 mln in conto residui.

Appare dunque necessario che il Governo specifichi la natura delle regolazioni debitorie alle quali è finalizzato l'importo stanziato a favore dei Comuni e, nel caso che esso si riferisca alla copertura del mancato gettito ICI per abitazione principale, come si sia pervenuti all'indicata quantificazione di 260 mln.

² Cfr. Audizione presso le commissioni V e VI della Camera dei deputati dell'11 giugno 2008. La stampa specialistica (cfr. Il Sole 24 ore, 4 ottobre, "Via al decreto salva-deficit") ha fatto presente che l'importo di 260 coprirebbe circa la metà dello scarto tra quanto corrisposto sulla base della stima governativa e quanto presumibilmente necessario per coprire il mancato introito.

³ Per maggiori dettagli, cfr. Senato della Repubblica, Servizio del bilancio, NL n. 8, pagg. 5- 16.

⁴ Il 2006 è il primo esercizio per il quale i Comuni – nella trasmissione di dati al Ministero dell'interno – sono stati tenuti a esporre la composizione del gettito ICI tra prima abitazione e altre tipologie di immobili.

Tale specificazione appare rilevante in quanto le minori entrate ICI rappresentano una partita corrente, laddove la copertura finanziaria del provvedimento, come sopra accennato e come esposto più dettagliatamente nella trattazione del successivo articolo 6, è attuata mediante una riduzione di un'autorizzazione di spesa in conto capitale.

Articolo 3

(Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

L'articolo, aggiungendo un ulteriore comma 6-*bis* all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2007, stabilisce che i piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

Si stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri diffidi le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

La RT asserisce che le disposizioni dell'articolo non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo non vi è nulla da osservare trattandosi di norme intese ad assicurare il conseguimento dei risparmi previsti dal citato articolo 64 del D.L n.112 del 2008. Va però comunque rilevato che la norma di cui all'ultimo periodo del comma, nel prevedere la possibilità di nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico delle regioni e degli enti locali appare in contrasto con la previsione di cui all'articolo 27 della legge di contabilità, ove si impone l'obbligo di prevedere una copertura finanziaria in caso di norme con oneri a carico di enti pubblici.

Articolo 4

(Proroga di termini)

L'articolo, modificando l'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007, rinvia dal 30 settembre 2008 al 1° marzo 2009 la data entro la quale i comuni devono aderire ad una sola forma associativa tra quelle consentite, pena la nullità degli atti posti in essere dall'associazione tra comuni.

La RT asserisce che le disposizioni dell'articolo non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che il comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 in parola è compreso in un insieme di disposizioni alle quali sono associati effetti di risparmio da destinare ad altre finalizzazioni⁵. Occorre pertanto chiarire se la norma di proroga, come sembra, nel rimandare all'anno 2009 la semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali, sia suscettibile di posticipare il conseguimento di tali risparmi da parte dei comuni interessati.

Articolo 5

(Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008)

Il comma 1 dispone l'assegnazione al Comune di Roma di un contributo straordinario di 500 mln di euro per l'anno 2008 per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma 2 prevede che siano utilizzate a copertura le risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10⁶, del medesimo decreto-legge

⁵ In conseguenza dei risparmi associati ai commi da 23 a 29, dell'articolo 2, della legge n. 244 del 2007, quantificati in 313 mln di euro annui, il successivo comma 31 ha ridotto, a decorrere dall'anno 2008, per un pari importo la dotazione del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali e ha previsto nuove finalizzazioni di spesa sempre per un totale di 313 mln di euro annui.

⁶ Si rammenta che tale comma dispone che per "garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011".

(si tratta di 500 mln di euro appostati nel Fondo per interventi strutturali di politica economica).

La RT si limita ad illustrare le predette disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare⁷.

Il comma 3 prevede che le risorse assegnate a singoli comuni con delibera CIPE del 30 settembre 2008, a valere sulle risorse del FAS, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente. Il CIPE provvede alla modifica della citata delibera e alla riprogrammazione degli interventi a carico del Fondo, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, infine, lo stesso comma 3 riserva a favore di Roma capitale a decorrere dal 2010 un contributo annuale di 500 mln di euro, anche per le finalità di cui sopra e nell'ambito delle risorse disponibili.

La RT ricorda che il 30 settembre 2008 il CIPE ha deliberato il finanziamento per il 2009 degli interventi infrastrutturali da realizzarsi nel comune di Catania per un importo di 140 mln di euro (a valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n.

⁷ Sulla base di una visura del sistema informatico della RGS effettuata in data 6 ottobre 2008, a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza pari a circa 638 mln di euro, non risultano impegnate somme sul Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) (capitolo 3075 dello stato di previsione del MEF).

166/2007, punto 1.1.1.b)4) e nel comune di Roma per un importo di 500 mln di euro (a valere sulla riserva di programmazione della delibera CIPE n. 166/2007, punto 1.2.1.b)2).

Trattandosi di risorse originariamente destinate ad interventi infrastrutturali che possono essere destinate sulla base del comma in esame a ripianare disavanzi di spesa corrente, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, viene previsto che il CIPE possa modificare la precedente delibera riprogrammando anche gli interventi già previsti e in corso di attuazione.

La RT asserisce infine che la copertura dell'ulteriore contributo annuo di 500 mln di euro in favore di Roma capitale viene individuata nell'ambito delle risorse complessive in materia di federalismo fiscale.

Al riguardo, in ordine al primo periodo, va valutata la fattispecie che consente un utilizzo più elastico delle risorse in parola per le quali, pur non mutandosi il destinatario, se ne consente l'utilizzo anche per finalità diverse – in particolare per finalità di parte corrente utilizzando risorse di parte capitale - da quelle previste dalla citata delibera CIPE. Va altresì chiarito come la riprogrammazione degli interventi già previsti ed in corso di attuazione - anch'essi evidentemente in conto capitale - possa assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (impatto negativo sul risparmio pubblico e/o indebitamento e fabbisogno). Infatti, appare chiaro che stornare risorse da investimenti infrastrutturali per destinarle alla copertura di disavanzi anche di parte corrente potrebbe implicare un'accelerazione nelle erogazioni, con riflessi sull'indebitamento e il fabbisogno.

In merito alla copertura dell'ulteriore contributo annuo di 500 mln di euro per Roma capitale si segnala che andrebbero esplicitate le modalità di erogazione di tale importo aggiuntivo, atteso che, allo stato, non è dato conoscere a quali risorse la RT e la norma fanno riferimento allorquando rinviano alle "risorse disponibili". A tale proposito, infatti, laddove la norma sia da intendere di valenza programmatica, non vi sarebbe nulla da osservare. Laddove invece sia da intendersi come precettiva si porrebbe il problema di individuare una copertura finanziaria.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie e finali)

Il comma 1 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, e 1, comma 5 (maggiori trasferimenti a favore di comuni e regioni), pari a 260 mln di euro per il 2008 e a 434 mln per il 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780 mln per il 2008 e a 525 mln per il 2009.

La RT fa presente che la necessità di ridurre le risorse del FAS in misura maggiore dell'entità dei trasferimenti agli enti territoriali dipende dal coefficiente di spendibilità nell'anno delle risorse del Fondo, assunto nelle stime di finanza pubblica sulla base delle effettive erogazioni. Infatti, gli effetti sui conti pubblici che si registrano in conseguenza dell'utilizzo degli stanziamenti del Fondo si

distribuiscono su un arco temporale pluriennale (circa 3 anni) e come tali sono stati assunti nelle previsioni di finanza pubblica.

Al riguardo, rilevato che la copertura tiene correttamente conto del fatto che le spese a valere sul FAS impattano in misura maggiore sul SNF rispetto all'indebitamento e al fabbisogno in rapporto alla tempistica dell'erogazione delle somme, si osserva, da un punto di vista quantitativo, che nella nota tecnica d'accompagnamento al subemendamento all'emendamento 1.0.100 del relatore sull'A.S. 1018 (c.d. quote-latte) viene presupposto - in rapporto al 2° anno di riferimento - un impatto su indebitamento e fabbisogno pari a circa il 42% dell'importo contabilizzato nel medesimo anno in termini di SNF, mentre nel testo in esame tale percentuale sale all'83%. Pur sottolineando la diversa natura degli interventi confrontati, sarebbe opportuno un chiarimento circa la determinazione del coefficiente di spendibilità assunto dalla RT, anche alla luce del successivo comma 2, va da sé che ciò costituisce un elemento di riflessione circa la problematica dell'automatica equiparazione sui tre saldi del sistema delle coperture.

Si riproduce di seguito per maggiore chiarezza il quadro sintetico degli oneri e delle coperture come riportato nella RT, nonché quello relativo al citato subemendamento:

		SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
	DL 154	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
A	Onere	260	434	0	0	260	434	435	175	260	434	435	175
B	Copert. FAS	780	525	0	0	260	434	435	175	260	435	435	175
B/A		3,0	1,2										
	DL 143												
A	Onere	7,2	36	0	0	7,2	36			7,2	36		
B	Copert. FAS	21,6	86,4	0	0	7,2	36	36	28,8	7,2	36	36	28,8
B/A		3,0	2,4										

Si osserva poi che i trasferimenti in esame compensano minori entrate correnti dei comuni (abolizione dell'ICI sulla prima casa) e delle regioni (mancato ripristino dei ticket⁸ sulle prestazioni specialistiche e di diagnostica fornite dai SSR), anche se sono iscritte come regolazioni debitorie. Si ripete pertanto il quesito già formulato a proposito dell'art. 2 sulla natura contabile di tale modalità di intervento, onde chiarire la compatibilità con la vigente normativa della copertura adottata, individuata nel ricorso a risorse in conto capitale, quali sono quelle afferenti al FAS.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del MEF un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della "finanziaria" per il 2007. Il Fondo ha una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 mln per il 2010 e di 175 mln per il 2011.

⁸ Anche se formalmente l'introduzione dei *ticket* viene contabilizzata come minore spesa.

La RT afferma che la relativa copertura è sempre garantita dagli effetti di cassa derivanti dalla riduzione delle risorse del FAS.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione al comma 1 in ordine all'esigenza di un chiarimento circa la stima della RT sul *quantum* e sulla distribuzione temporale degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno dello stanziamento in termini di SNF recato dal comma 1.

Si ricorda che in relazione al citato comma 512 della "finanziaria" per il 2007 il Governo, nella nota del 24 ottobre 2006, aveva chiarito che il fondo (costituito in quella occasione per le medesime finalità) veniva costituito solo in termini di cassa (senza effetti sul SNF) in quanto soltanto di cassa erano gli effetti che il fondo era destinato a neutralizzare. Andrebbe poi chiarito se anche per il finanziamento in esame vale quanto affermato nella medesima occasione dal Governo in rapporto al comma 512 in ordine al fatto che, una volta esaurite le risorse del fondo, non potranno più essere autorizzate operazioni di attualizzazione dei contributi con onere a totale carico dello Stato.

Nulla da rilevare in merito alla natura capitale delle risorse utilizzate a copertura del Fondo, data la medesima natura dei relativi oneri.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>